

Allegato sub "A" all'atto n. 28083 di Raccolta

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE VOCÊ

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Art.1 - Denominazione, Sede e Durata

E' costituita un'Organizzazione di Volontariato con la forma di Associazione, ai sensi del Codice civile, della legge 266/1991 (fino a quando questa sarà in vigore) e del D.lgs 3 Luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato anche "Codice del Terzo settore"), denominata **"ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO VOCÊ"**, e più brevemente anche **"ODV VOCÊ"**, con sede legale in Pesaro, in via Mosca n. 25.

L'**"ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO VOCÊ"** assume la veste giuridica di Associazione, è apartitica ed è costituita a norma dell'art.18 della Costituzione Italiana, degli artt.36, 37 e 38 del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore) ed in particolare degli artt. 32 e seguenti di questo. L'Associazione, in quanto Organizzazione di volontariato, è Ente del Terzo settore da iscrivere alla sezione di cui alla lett. a), del comma 1, dell'art. 46, del D.lgs 117/2017.

A seguito dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo Settore, l'associazione integrerà la propria denominazione con l'acronimo ETS da utilizzare nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e in ogni altra comunicazione rivolta al pubblico, la denominazione pertanto diventerà **"ETS ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO VOCÊ"**, e più brevemente anche **"ETS ODV VOCÊ"**.

L'Associazione ha durata illimitata. Solo l'Assemblea straordinaria degli associati potrà decretarne lo scioglimento, esprimendosi contestualmente sulla destinazione del patrimonio associativo, così come previsto dal presente Statuto.

Il presente statuto costituisce parte integrante dell'atto costitutivo.

Art.2 - Principi, Attività, Scopo e Oggetto dell'Associazione

L'Associazione, detta qui nel prosieguo anche Organizzazione di Volontariato, è costituita per perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui appresso in forma di azione volontaria e di erogazione gratuita di beni, servizi e denaro.

L'Associazione, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, svolge le attività di interesse generale cui alle lettere l), p) ed u), del comma 1, dell'articolo 5, del D.lgs 117/2017 e pertanto:

- **Lett. p):** Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in

materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

- **Lett. u):** beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del D.Lgs 117/2017
- **Lett. l):** formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

L'Associazione pertanto operando nel settore della beneficenza, quale attività diretta a sollievo della miseria e rivolta a persone bisognose che versano in stato di indigenza ed in condizione di svantaggio sociale sia dal punto di vista fisico e psichico, che economico, che culturale, vuole favorire la loro crescita umana e sociale, operando soprattutto nei paesi in via di sviluppo.

L'Associazione intende dunque realizzare il progetto di "adottare un villaggio", ove l'aiuto ai bambini ed agli adolescenti sia indispensabile a fornire un sostegno atto a promuovere la formazione integrale della persona bisognosa, rendendola poi capace di realizzare se stessa, migliorare l'ambiente in cui vive e diventare a sua volta promotrice di sviluppo sociale e civile.

Tale scopo potrà essere attuato anche nel proprio territorio esistenziale, facendo sorgere ed animando luoghi di aggregazione autentici che permettano esperienze di crescita sociale, anche se differenti nell'attuazione concreta.

Nello specifico si opererà in Italia e all'estero, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, per:

- aiutare i bambini, gli adolescenti e le loro famiglie, che versino in stato di indigenza ed in condizioni di bisogno promuovendo un sostegno a distanza;
- ottenere l'erogazione di borse di studio per la formazione scolastica di soggetti che versino in stato di indigenza ed in condizioni di bisogno;
- impegnarsi per la costruzione di case per l'accoglienza di soggetti che versino in stato di indigenza ed in condizioni di bisogno;
- sostenere le famiglie che versino in stato di indigenza ed in condizioni di bisogno, favorendo attività lavorative in "loco";
- attuare nei confronti degli indigenti e dei bisognosi assistenza sanitaria;
- realizzare a favore degli indigenti e dei bisognosi percorsi socio-pedagogici.

In particolare:

Il sostegno a distanza (o "adozione" a distanza) sarà sia a

livello di sussistenza primaria che di qualità di vita.

Il sostegno a distanza potrà avvenire anche mediante l'erogazione di denaro atto a creare borse di studio che potranno essere costituite per un solo ciclo di studio o per tutti i cicli di studio, in modo da offrire al beneficiario la possibilità di arrivare all'acquisizione di una preparazione utile a livello lavorativo.

Le case di accoglienza dovranno diventare luoghi di permanenza, incontro ed aggregazione per sostenere ed affiancare la persona nei suoi bisogni materiali, culturali e socio-sanitari.

Le attività lavorative dovranno sanare la disoccupazione dei nativi ed essere consone e proficue al luogo in cui sorgono e rispettose dell'ecologia.

L'assistenza sanitaria potrà realizzarsi in forma estemporanea o continuativa, come intervento d'urgenza o pianificazione e conservazione della salute, ma sempre con i caratteri della professionalità e della competenza specifica, nel rispetto delle leggi locali vigenti in materia.

I progetti educativi, attraverso percorsi socio-pedagogici, dovranno avere la duplice attenzione di rispondere alle esigenze delle persone del luogo e di formare nuovi educatori autonomi.

L'ideale dell'Associazione sarà particolarmente sentito da ogni componente della stessa, in modo che i valori proposti di aiuto continuo, fraterno e vicendevole siano profondamente vissuti, prima di tutto, da ciascun associato.

L'attività dell'Associazione potrà svolgersi anche indirettamente ad esempio attraverso l'erogazione ad altri enti del terzo settore o ONG o organizzazioni di diritto internazionale

Per il perseguimento dello scopo associativo di cui sopra, l'Associazione potrà, inoltre, porre in essere anche attività diverse da quelle di cui all'articolo 5 del D.lgs 117/2017 purché queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Pertanto nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 l'Associazione potrà porre in essere ad esempio anche le seguenti attività, che si indicano a scopo meramente indicativo e non esaustivo:

- la raccolta di contributi a titolo di sponsorizzazioni e/o

di contributi per esposizione pubblicitaria, o comunque denominati, necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione.

- il commercio di prodotti etnici provenienti dai territori in cui l'Associazione opera.

Tutte le attività dell'Associazione saranno svolte nell'assoluto e totale rispetto delle Leggi dello Stato.

Nel rispetto del 1 comma, dell'art. 33 del D.lgs 117/2017, l'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al differente rapporto che sarà individuato dalla Legge.

Art.3 - Associati

Il numero degli associati, detti anche soci, è illimitato ma in ogni caso non potrà essere inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato.

All'Associazione possono aderire cittadini italiani e stranieri, di entrambi i sessi.

Possono essere associati sia persone fisiche che giuridiche pertanto possono aderire all'Associazione come associati anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che, come disposto dal comma 2, dell'art. 32, del D.lgs 117/2017, il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato. Gli associati aderiscono all'Associazione, condividendone le finalità ed operando per il raggiungimento degli scopi associativi.

Tutti gli associati hanno il dovere di svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, di comportarsi verso gli altri associati con spirito di solidarietà, correttezza e buona fede (onestà, probità, rigore morale, ecc.).

Per i minori l'iscrizione e la partecipazione alle attività associative dovranno essere autorizzate da entrambi i genitori o comunque da chi ne esercita la tutela.

Gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati avranno diritto di partecipazione e di voto alle assemblee e possibilità di essere eletti alle cariche associative; gli associati persone giuridiche parteciperanno all'assemblea con il loro rappresentante legale o per mezzo di un delegato da questi all'uopo nominato.

Gli associati versano una quota associativa che si intende annuale e potrà periodicamente essere modificata dall'Assemblea dei soci riunita in seduta ordinaria.

Art.4 - Ammissione

L'ammissione all'Associazione viene richiesta per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione. La domanda di ammissione dovrà contenere, oltre ai dati anagrafici dell'interessato, anche la dichiarazione di accettazione dello Statuto associativo e la dichiarazione di impegno al versamento della quota associativa.

La domanda di iscrizione dei minori di età dovrà essere sottoscritta da entrambi i genitori o comunque da chi ne esercita la tutela, nella domanda presentata dai minori i genitori dovranno autorizzare anche l'eventuale partecipazione alle attività dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione, visionate le domande di ammissione presentate dagli aspiranti associati, deciderà circa l'ammissione e comunque resta fermo che l'acquisto dello Status di socio avverrà solo dopo il pagamento della quota associativa come previsto dal successivo Art. 5.

Il Provvedimento di ammissione sarà comunicato al socio entro 15 (quindici) giorni dalla data dello stesso provvedimento e sarà immediatamente affisso nella bacheca delle comunicazioni, presso la sede. Il Provvedimento di ammissione resterà affisso per i successivi 15 (quindici) giorni, dopodiché le eventuali informazioni sul Provvedimento stesso potranno essere richieste al Segretario dell'Associazione. In caso di respingimento della domanda il Consiglio Direttivo dell'Associazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Entro giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della mancata ammissione, potrà essere presentato dall'interessato al Consiglio Direttivo un reclamo scritto. Il Consiglio Direttivo convocherà l'assemblea ordinaria dei soci che, con le maggioranze previste per la stessa, deciderà inappellabilmente sull'ammissione con delibera motivata da rendere entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del reclamo.

Art.5 - Quota Associativa

Gli associati sono tenuti a versare annualmente una quota associativa (detta anche contributo associativo), decisa e approvata dall'Assemblea degli associati riunita in seduta ordinaria. Qualora la quota associativa già deliberata dall'Assemblea non venisse dalla stessa modificata si considererà confermata anche per gli anni a venire fino a nuova successiva decisione da parte dell'Assemblea degli associati riunita in seduta ordinaria.

Gli aspiranti associati ammessi al sodalizio dovranno versare la quota entro giorni 20 (venti) dalla data di ricevimento della comunicazione del Provvedimento di ammissione. Con il versamento della quota, si acquisirà lo status di associato ed il nominativo sarà iscritto nell'elenco degli associati.

Il mancato versamento della quota da parte dell'aspirante associato ammesso al sodalizio non consentirà allo stesso di acquisire lo status di associato.

Gli associati già iscritti che intendano confermare e/o rinnovare la partecipazione al sodalizio dovranno versare la quota associativa entro e non oltre il giorno 31 del mese di gennaio dell'anno di riferimento; fino a tal data saranno ancora considerati associati e, nello specifico, associati non in regola. Decorso detto termine, l'associato si considererà decaduto senza necessità di ulteriori incombenze da parte degli organi associativi, che provvederanno all'immediata cancellazione dall'elenco degli associati.

Le quote associative sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

Pertanto i versamenti delle quote associative effettuati dagli associati sono considerati a fondo perduto e non sono rivalutabili, né ripetibili in nessun caso, e non può quindi farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato dall'associato all'Associazione come quota associativa.

Art.6 - Recesso degli associati

Ciascun associato può recedere, in qualsiasi momento, dall'Associazione.

Gli associati che intendano recedere dovranno darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Art.7 - Casi di decadenza e/o esclusione degli associati

Si considera decaduto e cessa di far parte dell'Associazione l'associato deceduto.

L'esclusione degli associati verrà deliberata dall'Assemblea nei confronti dei seguenti soggetti:

- l'associato che, per decisione del Consiglio Direttivo, si sia reso responsabile di gravi inadempienze nell'osservanza dello Statuto e/o degli eventuali Regolamenti interni;
- l'associato che, in qualunque modo, abbia arrecato danni morali o materiali/patrimoniali all'Associazione o dimostri di non condividere più le finalità dell'Associazione;
- l'associato che in qualunque modo commetta, entro e fuori dall'Associazione, azioni ritenute disonorevoli, o la cui condotta costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio associativo.

La perdita della qualifica di Associato determinerà anche la contestuale decadenza dall'eventuale carica ricoperta all'interno del Consiglio Direttivo.

Art.7 bis - Liquidazione quota

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo, riferiti al singolo socio, non si farà luogo ad alcuna liquidazione della quota.

Art.8 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati (Assemblea);
- b) il Consiglio Direttivo;

c) L'Organo di controllo e/o l'organo di revisione legale dei conti (ove necessari).

Art.9 - Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea degli associati può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea degli associati, sia ordinaria che straordinaria, è composta da tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative, iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, ed è l'organo sovrano dell'Associazione. Gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, hanno diritto di partecipazione e di voto alle assemblee e possibilità di essere eletti alle cariche associative.

L'Assemblea degli associati, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea degli associati, sia ordinaria che straordinaria, sarà affisso nella bacheca delle comunicazioni presso la sede sociale, o potrà essere spedito agli associati a mezzo raccomandata A/R, o consegnato a mano, o comunicato per posta elettronica semplice o certificata o, nelle situazioni valutate dal Consiglio Direttivo di particolare urgenza, comunicato telefonicamente.

Qualora il Consiglio Direttivo lo reputasse opportuno per l'importanza delle materie poste all'ordine del giorno, ed a suo insindacabile giudizio e valutazione, l'avviso di convocazione, oltre ad essere affisso nella bacheca delle comunicazioni presso la sede sociale, potrà essere pubblicato su un quotidiano avente diffusione comunale nel Comune ove ha sede l'Associazione.

Nell'avviso di convocazione, devono essere indicati il luogo, la data e l'ora dell'Assemblea e l'ordine del giorno.

Sono tuttavia valide le assemblee, siano esse ordinarie o straordinarie, anche se non convocate con le modalità di cui sopra, ove siano presenti tutti gli associati e tutti i componenti del Consiglio Direttivo, sempreché nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea degli associati, sia ordinaria che straordinaria, potrà essere convocata anche in luogo diverso dalla sede dell'Associazione, purché all'interno dello stesso Comune. Nello stesso avviso, potrà essere indicata l'ora ed il giorno in cui si terrà l'Assemblea in seconda convocazione, se nella prima non si raggiunge il numero legale.

Tra la data di ricevimento e/o di comunicazione all'associato dell'avviso e la data della riunione devono trascorrere almeno 3 (tre) giorni.

L'assemblea degli associati si potrà tenere anche a distanza con collegamento online, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa all'assemblea e che vota.

L'Assemblea degli associati, sia ordinaria che straordinaria, delibera con votazione per alzata di mano, salvo che gli associati non deliberino in sede di assemblea, con le maggioranze previste dallo statuto, che la votazione debba avvenire a scrutinio segreto, e comunque nei limiti di legge. Le delibere delle Assemblee ordinarie e straordinarie, e pertanto i verbali delle stesse, saranno affissi nella bacheca delle comunicazioni presso la sede entro 15 (quindici) giorni dalla data dell'Assemblea e resteranno affissi per i successivi 30 (trenta) giorni.

Art.10 - Assemblea Ordinaria

L'Assemblea degli associati riunita in seduta ordinaria deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro il 30 (trenta) del mese di aprile, per deliberare in ordine al bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 (trentuno) dicembre dell'anno precedente.

Inoltre spettano inderogabilmente all'Assemblea dei soci riunita in seduta Ordinaria:

- a) La nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali.
L'Assemblea ordinaria procede pertanto alla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e così alla nomina del Presidente, Vice Presidente, Tesoriere e Segretario e degli eventuali altri incaricati. Le cariche di Vice Presidente, Tesoriere e Segretario sono cumulabili nella medesima persona.
- b) La nomina e/o la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) La decisione e la conseguente delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e l'attività di promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- d) La delibera sull'esclusione degli associati nei casi contemplati dalla Legge e/o dallo statuto;
- e) L'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f) L'Assemblea ordinaria delibera anche sull'eventuale trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune, trasferimento che non comporta modifica statutaria.
- g) Ove ritenuto necessario per la migliore organizzazione delle attività, l'Assemblea ordinaria delibera sull'eventuale istituzione, fuori dal territorio comunale ove ha sede l'Associazione, di sedi secondarie, succursali, uffici, sia permanenti che temporanei.
- h) La delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, alla sua competenza.
- i) La nomina e/o la revoca, quando previsto, dell'organo di controllo;

L'Assemblea ordinaria delibera inoltre anche sull'ammontare della quota associativa annuale.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente anche quando ne faccia richiesta motivata almeno un quinto degli associati o la metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo.

Il Presidente in questi casi dovrà convocare l'Assemblea nei 15 (quindici) giorni successivi alla richiesta per una data non superiore a 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

Art.11 - Assemblea Straordinaria

L'Assemblea degli associati riunita in seduta straordinaria è convocata dal Presidente ed è competente a deliberare sui seguenti argomenti:

- La delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- Il trasferimento della sede legale fuori dallo stesso Comune ove ha sede l'Associazione;
- Lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.
- La delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria dovrà essere convocata dal Presidente anche quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto o con richiesta motivata avanzata da almeno due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo.

Il Presidente in questi casi dovrà convocare l'Assemblea nei 15 (quindici) giorni successivi alla richiesta, per una data non superiore a 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

Art.12 - Quorum Assembleari

L'Assemblea degli associati riunita in seduta ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta (51%) degli associati aventi diritto al voto ed, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Sia in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea degli associati riunita in seduta straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando siano presenti i due terzi degli associati aventi diritto al voto ed, in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza del 51% (cinquantuno per cento) degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art.13 - Presidente e Segretario dell'Assemblea

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione ed, in sua assenza, dal Vice Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario dell'Assemblea che può anche essere scelto tra un non associato. Il Segretario redige il verbale dell'Assemblea il quale viene letto ai presenti e sottoscritto dal Presidente e dallo stesso Segretario. I

verbali assembleari saranno conservati dal Segretario dell'Associazione.

Art.14 - Diritto di voto e Rappresentanza in Assemblea

Ogni Associato, in regola con i pagamenti delle quote associative, ed iscritto da almeno tre mesi nel libro degli associati, potrà intervenire in Assemblea avendo diritto ad un voto unico e personale.

L'Associato che non abbia ancora versato la quota associativa sarà considerato associato non in regola e non potrà pertanto intervenire in assemblea fino all'integrale pagamento della quota.

E' ammesso il voto per delega. La delega dovrà essere scritta, e potrà essere rilasciata anche in calce all'avviso di convocazione. La delega potrà essere attribuita solo ad un associato avente diritto di voto e che non faccia parte del Consiglio Direttivo. In tal senso è previsto che ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati, qualora il numero degli associati fosse superiore a cinquecento allora ciascun associato potrà rappresentare fino ad un massimo di cinque associati. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Art.15 - Consiglio Direttivo

L'organo amministrativo dell'Associazione è denominato anche Consiglio Direttivo ed esplica la direzione amministrativa dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo pertanto dovrà:

- sviluppare le attività, i programmi e le iniziative al fine del perseguimento delle finalità associative;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere l'eventuale/gli eventuali Regolamento/i interno/i da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- proporre all'assemblea la decadenza e/o la esclusione degli associati
- nominare, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari;
- favorire la partecipazione degli associati alle attività associative.
- documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 d.lgs. 117/2017 eventualmente svolte, nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto meramente consultivo.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche

associate, ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Qualora alla data di entrata in vigore del presente Statuto, fossero componenti del Consiglio direttivo, persone fisiche socie, le stesse saranno immediatamente considerate decadute dall'incarico.

Il Consiglio Direttivo resta in carica 5 (cinque) anni ed è composto da un numero di membri, deciso dall'Assemblea ordinaria al momento della nomina, variabile da tre a sei, con le seguenti cariche:

- a) Presidente;
- b) Vice Presidente;
- c) Tesoriere;
- d) Segretario;
- e) Consigliere.

In caso di necessità di ricostituzione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo a seguito di recesso, decadenza o dimissioni dei membri stessi o per qualsiasi altro motivo che determinasse il venir meno dei suoi componenti, il Presidente convocherà l'Assemblea ordinaria degli associati che, con le maggioranze statutarie, provvederà alla ricostituzione del numero dei componenti del Consiglio ed all'attribuzione degli incarichi come da statuto, i componenti così nominati resteranno in carica fino alla naturale scadenza dell'intero Consiglio Direttivo.

I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Art.16 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, anche quando ne facciano richiesta almeno 2 (due) dei suoi componenti.

L'avviso di convocazione del Consiglio Direttivo potrà essere spedito ai suoi componenti a mezzo raccomandata A/R, o consegnato a mano o comunicato per posta elettronica semplice o certificata o, nelle situazioni valutate dal Presidente di particolare urgenza, comunicato telefonicamente.

Nell'avviso di convocazione del Consiglio Direttivo, devono essere indicati il luogo, la data e l'ora della riunione e l'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche in luogo diverso dalla sede dell'Associazione, purché all'interno dello stesso comune.

Tra la data di ricevimento e/o di comunicazione al Componente del Consiglio Direttivo dell'avviso e la data della riunione devono trascorrere almeno 24 (ventiquattro) ore.

Sono tuttavia valide le riunioni del Consiglio Direttivo, anche se non convocate con le modalità di cui al presente articolo, nelle quali siano presenti tutti i suoi componenti e sempreché nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si potranno tenere anche a distanza con collegamento online, purchè sia possibile verificare l'identità dei Consiglieri partecipanti anche al fine della espressione del voto.

Art.17 - Quorum del Consiglio Direttivo

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono valide quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevarrà la mozione/proposta votata dal Presidente (ed in sua assenza quella votata dal Vice Presidente).

Art.18 - Presidente dell'Associazione

Il Presidente rappresenta, con potestà di delega, l'Associazione a tutti gli effetti, ne ha la rappresentanza legale nei confronti dei terzi ed in giudizio ed i poteri di firma, ne coordina le attività, presiede e convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli associati.

Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente è Generale salvo espressa limitazione stabilita dall'Assemblea dei soci in sede di nomina. Le limitazioni al potere di rappresentanza dovranno essere iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore, in mancanza di iscrizione non saranno opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.19 - Vice Presidente

In caso di assenza e/o impedimenti del Presidente, tutte le mansioni ad esso attribuite così come i poteri di firma vengono affidati al Vice Presidente.

Art.20 - Tesoriere

Il Tesoriere dovrà provvedere ad amministrare i fondi e le risorse economiche dell'Associazione con la normale diligenza.

Il Tesoriere cura la redazione del bilancio di esercizio di cui al successivo articolo 30.

Il Tesoriere cura anche la redazione del bilancio sociale di cui al successivo articolo 30.

I bilanci dovranno essere redatti, nel rispetto delle disposizioni normative, e dovranno rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria dell'Associazione.

Art.21 - Segretario

Il Segretario redigerà i verbali del Consiglio Direttivo;

provvederà materialmente alla convocazione delle Assemblee, terrà i contatti con gli associati, con gli enti pubblici e privati, ordinando la corrispondenza in arrivo e in partenza. Il Segretario sovrintenderà la corretta gestione della segreteria.

I verbali e le deliberazioni delle Assemblee degli associati, del Consiglio Direttivo e degli altri organi associativi, la corrispondenza, i libri dell'Associazione ed i libri contabili potranno essere visionati da tutti gli associati che ne facciano richiesta.

Il Segretario curerà l'invio delle comunicazioni obbligatorie al Registro unico nazionale del Terzo settore e tra queste anche quelle relative al deposito dei rendiconti e bilanci di cui agli articoli 13 e 14 e dei rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente come disposto dall'art. 48 del D.lgs 117/2017. Il Segretario curerà anche la comunicazione nei termini di Legge delle modifiche di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 48 del D.lgs 117/2017.

Art.22 - Organo di controllo e Revisione legale dei conti

All'organo di controllo si applicano le disposizioni di Legge e pertanto il disposto di cui all'art 30 del D.lgs 117/2017, che dispone l'obbligo della nomina di un organo di controllo è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità. L'Obbligo cessa quando per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Alla revisione legale dei conti si applicano le disposizioni di cui all'art. 31 del D.lgs 117/2017.

Qualora la normativa dovesse aggiornare gli importi di cui sopra o le prescrizioni di cui agli articoli 30 o 31 del D.Lgs 117/2017 allora lo Statuto si adeguerà ai nuovi importi e alle nuove disposizioni di Legge senza necessita di alcuna modifica statutaria.

Art.23 - Gratuità

Tutte le cariche e le funzioni di componenti degli organi sociali sono assunte ed accettate dagli associati con spirito solidaristico nel bene dell'Associazione e nel rispetto dell'oggetto associativo; pertanto, sono ad ogni effetto gratuite. Sono fatti salvi eventuali rimborsi per spese effettuate per conto dell'Associazione; tali spese dovranno comunque essere giustificate e documentate all'Associazione, conseguentemente sarà disposto il rimborso nel rispetto della normativa vigente.

Art.24 - Fondo Comune o Patrimonio dell'Associazione

Il fondo comune dell'Associazione, definito anche patrimonio

associativo, è costituito:

- da tutti i beni mobili e immobili che sono di proprietà dell'Associazione o lo diventeranno;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali elargizioni, contributi, donazioni, erogazioni liberali, lasciti testamentari, e sussidi da parte degli stessi associati e/o di terzi ed, in particolare, di Enti pubblici e privati.

Le entrate dell'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:

- dalle quote associative versate dagli associati;
- da eventuali rimborsi, contributi e/o compensi derivati da convenzioni ed in particolare anche dalle convenzioni di cui all'art 56 del D.lgs 117/2017;
- dalle raccolte fondi di cui all'art. 7 del D.lgs 117/2017 organizzate dall'Associazione o alle quali la stessa parteciperà;
- da contributi pubblici e privati e pertanto dalle erogazioni liberali di denaro o beni;
- da donazioni e lasciti testamentari;
- da rendite patrimoniali;
- dalle entrate derivanti dalle attività di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017.

Il patrimonio sociale è indivisibile.

All'Associazione è fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o patrimonio durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione nella realizzazione delle attività istituzionali.

Qualora risultasse che il patrimonio dell'Associazione dovesse diminuire di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, dovranno senza indugio, in un'associazione, convocare l'assemblea per deliberare, ed in una fondazione deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Art.25 - Finanziamenti da parte degli associati

L'Associazione, per il perseguimento delle proprie finalità, potrà ricevere finanziamenti da parte degli associati, da tutti o soltanto da quelli che intenderanno finanziarla.

Gli eventuali finanziamenti effettuati dagli associati all'Associazione saranno sempre improduttivi di interessi e saranno effettuati nel rispetto delle Leggi vigenti.

L'esecuzione di finanziamenti da parte degli associati dovrà

essere effettuata con sistema tracciabile per cui: bonifico, assegno bancario o circolare, carta di credito e/o bancomat.

Art.26 - Anno Sociale

L'anno sociale, l'esercizio finanziario e quello fiscale coincidono con l'anno solare (01/01 - 31/12).

Art.27 - Modifiche Statutarie

Eventuali modifiche al presente statuto potranno essere proposte dal Presidente, o da almeno due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo, o da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto. Il Presidente convocherà un'Assemblea straordinaria degli associati che deciderà con le maggioranze previste dal presente Statuto.

Alle modificazioni dello statuto si applicheranno, ove compatibili, le disposizioni di cui al comma 6, dell'art. 22 del D.lgs 117/2017.

Art.28 - Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, in qualunque momento e per qualsiasi causa, l'Assemblea degli associati in seduta straordinaria determinerà le modalità di liquidazione. In caso di estinzione o scioglimento si applicherà l'art. 9 del D.lgs 117/2017 che dispone che il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.lgs 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 29 - Libri sociali obbligatori

L'Associazione, oltre alle scritture prescritte dagli articoli 13, 14 e 17 del D.lgs 117/2017, terrà anche le scritture prescritte dall'art. 15 del D.lgs 117/2017, ovvero:

- a) Il libro degli associati o aderenti;
- b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali che fossero nominati.

I Libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c), del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, senza creare ostacolo allo svolgimento dell'attività associativa. Pertanto gli Associati dovranno comunicare preventivamente al Legale Rappresentante l'intenzione di effettuare la verifica dei libri sociali concordando con lo stesso il luogo, la data e l'orario. Gli Associati saranno obbligati a rispettare il vincolo della riservatezza impegnandosi a non divulgare nessuna informazione contenuta

nei documenti esaminati e potranno, a loro spese, estrarre copia della documentazione esibitagli.

l'Associazione inoltre, avvalendosi per l'esercizio delle proprie attività di volontari, in ossequio al disposto di cui al comma 1 dell'art. 17 del D.lgs 117/2017 dovrà tenere anche il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 30 - Bilancio e Bilancio sociale

È fatto obbligo all'Associazione di redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. La redazione del bilancio sarà effettuata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 13 del D.lgs 117/2017, anche gli adempimenti pubblicitari dello stesso saranno effettuati in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs 117/2017 ed in particolare al comma 7 dell'art. 13.

In deroga a quanto sopra previsto, ed in ossequio al comma 2 dell'art. 13 del D.lgs 117/2017, qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate fossero inferiori a 220.000,00, o all'eventuale diverso ammontare che le statuizioni di Legge dovessero prevedere, allora l'organo amministrativo potrà optare per la sola redazione del bilancio nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

In ossequio al disposto di cui al comma 1, dell'art. 14 del D.lgs 117/2017, qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate fossero superiori ad 1 milione di euro, o all'eventuale diverso ammontare che le statuizioni di Legge dovessero prevedere, sarà redatto il bilancio sociale conformemente alla suddetta prescrizione normativa.

In ossequio al disposto di cui al comma 2, dell'art. 14 del D.lgs 117/2017 qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate fossero superiori a centomila euro annui, o all'eventuale diverso ammontare che le statuizioni di Legge dovessero prevedere, l'Associazione pubblicherà annualmente, tenendo aggiornato nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Art.31 - Volontari

L'Associazione, nello svolgimento delle proprie attività, si avvarrà in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro.

Come disposto dal comma 3, dell'art. 17 del D.lgs 117/2017, l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun

modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario potranno essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dal volontario saranno rimborsate con le modalità e le forme di cui al comma 4, dell'art. 17 del D.lgs 117/2017.

Il volontario può anche non essere un associato ed è definito ai sensi di Legge dal comma 2, dell'art. 17 del D.lgs 117/2017. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Gli associati che occasionalmente coadiuvano gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni non si considereranno volontari e questo ai sensi del comma 6, dell'art. 17 del D.lgs 117/2017.

Art. 32 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si farà riferimento alle norme del Codice Civile e alle leggi in materia. Ogni norma modificativa ai sensi di Legge in seguito a modifiche successivamente intercorse, si intendono automaticamente recepite.

Firmati: Edoardo Beltrami

Dario Nardi Notaio - Sigillo